



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6457 del Ruolo Generale dell'anno 2007, trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.15, vertente tra:

(A), C.F. ..., residente in ..., rappresentata e difesa per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti ... e ..., presso i quali è elettivamente domiciliata in ..., via ... n. ... (studio avv. ...);

Opponente

Contro

(B), con sede in ..., via ... n. ..., P.IVA ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. ..., rappresentata e difesa dall'avv. ..., presso lo studio del quale in ..., via ... è domiciliata, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Opposta

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1576/07, emesso dal Tribunale di Perugia il 17/18.09.07.

Conclusioni: per l'opponente: "Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, nel merito: dichiarare nullo e/o annullare il contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo o comunque accertare e dichiarare che lo stesso è illegittimo e comunque che è stato risolto, revocando, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, da liquidarsi anche con il ricorso al criterio equitativo, con una somma comunque non inferiore a € 2.000,00, e con condanna della convenuta al pagamento di spese, competenze professionali e rimborso forfettario del 15% per spese generali oltre iva e cap come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatali";

per la opposta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia, contrariis reiectis, nel merito

- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte avversa per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,

- rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.ra **(A)** poiché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1576/07 (4313/07 R. Cont. – 12852 R. Cron.), condannando l'opponente al pagamento della somma di € 2.640,00 IVA inclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo;

in subordine

- nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse riconoscere la validità del recesso operato dalla Sig.ra **(A)**, qualificato ai sensi dell'art. 1671 c.c., condannare la stessa al versamento in favore della **(B)** s.a.s. della somma di € 1.320,00 IVA inclusa, pari alla metà dell'intero corrispettivo pattuito, a titolo di indennizzo per il recesso esercitato, oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”

Motivi della decisione

Con il decreto n. 1576/07, emesso dall'intestato Tribunale il 17/18.09.07 su ricorso della **(B)**, veniva ingiunto a **(A)** il pagamento della somma di €. 2.640,00 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la partecipazione ad uno *stage* per animatore turistico, come da contratto stipulato tra le parti in data 20.03.07.

Nell'atto di opposizione – teso ad ottenere declaratoria di nullità o annullamento del contratto e la conseguente revoca del decreto - si espone: che il decreto ingiuntivo era stato frutto di un raggiro perpetrato ai danni della opponente, che aveva contattato la società opposta dopo aver letto un annuncio su un giornale, nel quale si prospettava la possibilità di partecipare ad una selezione per inserimento in strutture turistiche; che, dopo un lungo colloquio, l'opponente era stata invitata a sottoscrivere un modulo con promessa che la partecipazione allo *stage* le avrebbe garantito futura assunzione ed assicurazione circa il fatto che il modulo sarebbe stato “stracciato” ove i genitori non avessero inteso sostenere le spese; che una volta parlato con i propri genitori, non disposti a sostenere i costi, la **(A)** aveva comunicato telefonicamente la volontà di non svolgere lo *stage*, ottenendo però risposta negativa alla richiesta di “stracciare” il modulo, e poi inviato, tramite i propri legali,

telegramma di recesso; che ciò non di meno la opposta aveva preteso il pagamento in sede monitoria.

L'opponente ha esposto essere illegittimo l'operato della **(B)** sas e dedotto la invocabilità, nella fattispecie, delle norme a tutela del consumatore, in particolare di quelle disciplinanti la stipula di contratto fuori dai locali commerciali e, comunque, l'annullabilità del contratto per vizio del consenso.

La **(B)** sas, costituitasi per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ne ha evidenziato la legittimità deducendo, tra l'altro: la non applicabilità alla fattispecie delle norme poste a tutela del consumatore, dovendosi escludere la detta qualifica in capo a chi stipuli un contratto in vista di intraprendere un'attività professionale e, dunque, per esigenze a questa strumentali ed accessorie; che il contratto era stato negoziato nella sede operativa ove era svolta abitualmente l'attività della società; che ogni clausola contrattuale era stata ampiamente illustrata e spiegata alla **(A)** che, anche in virtù dell'età, non poteva considerarsi persona sprovvista cui fosse stato estorto il consenso.

La causa, istruita a mezzo di prove orali, veniva trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 29.02.12, salva successiva rimessione sul ruolo ritenuta necessaria per integrazioni all'istruttoria orale.

All'esito veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.15, con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.

L'opponente, nel caso odierno, contesta la debenza della somma azionata in sede monitoria sostenendo di essere stata raggirata dalla società e, per essa, dal suo legale rappresentante e di essere stata indotta a sottoscrivere il contratto con promessa, non mantenuta, di "stracciarlo" in caso di dissenso dei genitori.

E' invero pacifico e non contestato, oltre che documentato, che le parti in data 20.03.08 conclusero un contratto avente ad oggetto la partecipazione della **(A)** ad uno *stage* per "animatore turistico", che si sarebbe svolto dal 21.05.07 al 4.06.07 presso un Club in Tunisia

con trattamento di pensione completa. Il costo dello *stage* veniva fissato in €. 2.640,00 comprensivo di IVA, da versarsi entro il 22.03.07.

In via preliminare, va evidenziata l'infondatezza, sotto svariati profili, dell'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale a favore del Tribunale di Città di Castello, luogo di residenza dell'ingiunta e dunque, foro del consumatore ex art. 79 d. lgs. 206/05.

Pur tralasciando di considerare che la Sezione Distaccata di Città di Castello è ormai soppressa e che per, principio giurisprudenziale consolidato, tra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata non sussiste un rapporto di competenza territoriale in senso stretto, trattandosi semmai di questione che attiene alla distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio (cfr., *ex plurimis*, Cass. 20921/10), vi è che nella fattispecie – la precisazione è utile anche per il prosieguo - non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina contenuta nel d. lgs. 206/05, perché la (A), a ben vedere, non può qualificarsi come “consumatore”.

L'art. 3 lett. a) del d. lgs. 206/05, nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, prevede che debba considerarsi consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Secondo l'interpretazione prevalente e condivisa da chi scrive, spetta la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata tale soltanto quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; di converso, deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma anche per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale; è, in altri termini, sufficiente che il contratto venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 7444/0; Cass. n. 1933/06; Cass. n. 23892/06).

E' stato, in particolare, più volte evidenziato dalla Suprema Corte che quando, come nel nostro caso, vengano in rilievo contratti conclusi in vista della professione, il criterio di

qualificazione è quello teleologico, così escludendo che possa qualificarsi “consumatore” la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l’esercizio di tale attività (v. anche Cass. 25.7.2001 n. 10127; Cass. ord. 18.9.2006 n. 20175; Cass. ord. 14.7.2011 n. 15531; da ultimo Cass. 15.5.2013 n. 11773).

Il detto indirizzo trova, per altro, autorevole conferma nella giurisprudenza dell’Unione: la Corte di giustizia CE, ha precisato che la particolare esigenza di tutela posta a fondamento della disciplina consumeristica non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un’attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un’attività nulla toglie alla sua natura professionale.

Dunque, deve escludersi che possa considerarsi “consumatore” chi abbia stipulato un contratto per l’esercizio di un’attività professionale anche non attuale, ma solo futura (Corte di giustizia CE, 3 luglio 1997, n. 269 in C - 269/95; nello stesso senso Corte di Giustizia CE 20.1.2005 n. 464).

Nel nostro caso, in cui il contratto è pacificamente finalizzato a procurare alla aderente un’occupazione in strutture turistiche, e vi è dunque l’espressa finalizzazione al futuro svolgimento di attività professionale, deve escludersi – in conformità con i suesposti principi – la possibilità di considerare l’opponente quale “consumatore” e, dunque, l’applicabilità della disciplina di tutela invocata nell’atto di opposizione, tra cui anche quella relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Ne deriva la certa competenza dell’intestato Tribunale ex art. 20 c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l’art. 1182 c.c..

Quanto alla asserita nullità/annullabilità del contratto per vizio del consenso, è appena il caso di ricordare come il dolo, sostanzialmente invocato dalla difesa di parte opponente a mezzo del richiamo ai “raggiri” contenuto nell’atto di opposizione, consista, sotto il profilo oggettivo, nella condotta tenuta da una delle parti che, con artifici e raggiri appunto, induca l’altra parte del contratto a concludere un contratto che non avrebbe altrimenti concluso (dolo vizio ex art. 1439 c.c.) ovvero a concluderlo a condizioni diverse da quelle che avrebbe

altrimenti pattuito (dolo incidente ex art. 1440 c.c.); il dolo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere idoneo, sotto il profilo oggettivo, a determinare l'altrui consenso.

Del dolo così inteso difetta, oltre che specifica deduzione, anche prova, non potendo al fine considerarsi sufficiente la deposizione del teste ..., il quale ha riferito che il ... ebbe a dire, in occasione dell'incontro cui il teste in parte ha assistito, che la firma del contratto era una formalità, che la **(A)** non sarebbe potuta uscire se non lo avesse firmato e che non accennò all'esistenza di una penale.

Non pare superfluo evidenziare, a tal proposito, come una persona adulta ed in possesso di adeguata capacità di autodeterminarsi – quale certamente la **(A)**, che all'epoca dei fatti aveva venticinque anni – sia onerata di prendere contezza di ciò che sottoscrive, di leggere ogni clausola che venga sottoposta e di rifiutare di apporre la propria sottoscrizione ove non convinta dal tenore di alcune previsioni.

Ma, per stessa deduzione di parte, ciò che nel caso di specie accadde è, semplicemente, che, per un verso, la **(A)** assunse un impegno di spesa che non poteva direttamente sostenere; per altro verso, che i genitori rifiutarono il pagamento; circostanze queste che non autorizzano lo scioglimento del contratto né integrano i “comprovati motivi” a sostegno del recesso che, sebbene tempestivo, era privo, nel caso di specie, di adeguata giustificazione.

D'altra parte, nemmeno può dirsi che vi fu omissione informativa in capo alla parte opposta, avendo la stessa **(A)** riferito, nell'atto introduttivo, che le erano ben noti tutti gli elementi essenziali del contratto, quali il luogo di svolgimento e la durata dello *stage*, la previsione del trattamento di “pensione completa” ed il costo.

Il contratto *inter partes* è, dunque, perfettamente valido ed efficace ed obbliga la opponente al pagamento del corrispettivo previsto, difettando motivata ipotesi di recesso.

Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, confermato e l'opponente condannata, in coerenza con la regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, al pagamento delle spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **(A)**, con atto di citazione notificato il 12.11.07, in opposizione al decreto

ingiuntivo n. 1576/07, emesso dal Tribunale di Perugia il 17/18.09.07, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) Condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.650,00 per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Perugia, il 24 luglio 2015.

Il Giudice

Ilenia Micciché

depositata il 12 ottobre 2015